

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis  
n. 82

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore PEGORER)

*approvata nella seduta del 26 settembre 2012*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL RAFFORZAMENTO DELLA SORVEGLIANZA ECONOMICA E DI BILANCIO DEGLI STATI MEMBRI CHE SI TROVANO O RISCHIANO DI TROVARSI IN GRAVI DIFFICOLTÀ PER QUANTO RIGUARDA LA LORO STABILITÀ FINANZIARIA NELLA ZONA EURO (COM(2011) 819 DEF.)**

E SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLE DISPOSIZIONI COMUNI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI BILANCIO E PER LA CORREZIONE DEI DISAVANZI ECCESSIVI NEGLI STATI MEMBRI DELLA ZONA EURO (COM(2011) 821 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

---

Comunicata alla Presidenza il 28 settembre 2012

---

La Commissione, esaminati gli atti COM(2011) 819 definitivo e COM(2011) 821 definitivo,

considerato che le due proposte configurano il cosiddetto «*two-pack*» sulla *governance* economica europea, ad ulteriore rafforzamento del pacchetto di sei provvedimenti (il cosiddetto «*six-pack*») già entrati in vigore il 13 dicembre 2011, al fine di potenziare i meccanismi di monitoraggio delle politiche di bilancio dei Paesi membri dell'Unione europea che hanno adottato l'euro come moneta;

ricordato che esse sono state presentate dalla Commissione europea il 23 novembre 2011, unitamente alla Relazione annuale sulla crescita 2012 e al Libro verde sugli *stability bonds*;

considerato che in base alla proposta di regolamento COM(2011) 819 definitivo vengono rafforzati il ruolo e i compiti della Commissione europea, attribuendo alla stessa, previa consultazione del Consiglio, la possibilità di sottoporre uno Stato della zona euro, che si trovi in situazione di grave squilibrio finanziario, a una procedura di «sorveglianza rafforzata»; in base alla proposta di regolamento COM(2011) 821 definitivo, invece, vengono integrate e rafforzate le disposizioni sul Semestre europeo, stabilendo un calendario di bilancio valido per tutti gli Stati membri della zona euro, secondo il quale i disegni di legge di bilancio dei singoli Stati membri dovranno essere resi pubblici e comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno; sui progetti di bilancio, la Commissione europea è chiamata a svolgere una valutazione circa la loro coerenza con il programma di stabilità adottato nel mese di aprile e ad adottare un parere entro il 30 novembre, con il quale, in caso di gravi discordanze, chiedere allo Stato membro un documento di bilancio riveduto;

considerato, in particolare, che ai sensi dell'articolo 4 della proposta COM(2011) 821 definitivo, gli Stati membri dovranno disporre di regole di bilancio numeriche vincolanti «preferibilmente di natura costituzionale» per il conseguimento dell'obiettivo di medio termine;

evidenziato, al riguardo, che nell'orientamento generale adottato dal Consiglio ECOFIN il 21 febbraio 2012 non figura più l'obbligo per gli Stati membri di introdurre nella legislazione nazionale una regola di bilancio «preferibilmente di natura costituzionale» per il conseguimento dell'obiettivo di medio termine, poiché tale norma sembrerebbe superata da quella contenuta nell'accordo sul *fiscal compact* che obbliga gli Stati membri a prevedere, a livello costituzionale, la regola del pareggio di bilancio strutturale (e quindi non il mero conseguimento dell'obiettivo di medio termine);

rilevato, al riguardo, che con la legge costituzionale sull'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale (A.S. 3047-B), approvato in via definitiva il 17 aprile 2012, si provvede a dare attuazione alla predetta «golden rule» contenuta nel Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria (cosiddetto *fiscal compact*), che è stato firmato da 25 Stati dell'Unione europea e che entrerà in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2013;

considerato, inoltre, che l'articolo 4 della proposta COM(2011) 821 definitivo prevede che ciascuno Stato membro istituisca un «consiglio indipendente di bilancio» (cosiddetto *fiscal council*) con il compito di monitorare sull'applicazione delle regole di bilancio nazionali;

rilevato, al riguardo, che la previsione di un consiglio indipendente è ulteriormente specificata nell'orientamento generale del Consiglio, del 21 febbraio 2012, nel senso che dovrà essere un ente dotato di «autonomia funzionale» nei confronti delle autorità di bilancio, che dovrà monitorare sul rispetto delle regole numeriche di bilancio nazionali sul raggiungimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine, e che la Commissione europea dovrà stabilire i principi comuni che dovranno governare tali enti;

ricordato inoltre che la citata legge costituzionale sull'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, prevede «l'istituzione, presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia, costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio», attraverso una legge che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro il 28 febbraio 2013, in funzione dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2014;

ricordato, infine, che sulle proposte del «two-pack», la Commissione affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo dovrebbe concludere il suo esame nella sessione del 25 aprile 2012, con il successivo esame nella sessione plenaria del Parlamento europeo del prossimo 12 giugno 2012; pertanto entro l'estate dovrebbe essere raggiunto un accordo politico, perché le disposizioni contenute nei provvedimenti possano entrare in vigore ed essere operative già per questa prossima sessione di bilancio 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica delle due proposte appare correttamente individuata nell'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, dello stesso TFUE, relativamente alla possibilità di adottare misure concernenti gli Stati della zona euro, al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio e di elaborare gli orientamenti di politica economica, garantendone la sorveglianza, e di adottare regolamenti per stabilire le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale sulle politiche economiche degli Stati membri;

le proposte appaiono nel complesso conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto solo un rigoroso modello di *governance* europea, fondato sulla sorveglianza preventiva delle politiche economiche e sul rigoroso controllo del rispetto del Patto di stabilità e crescita da parte degli Stati membri può garantire una risposta forte ed efficace nel breve, come nel medio e lungo periodo, in termini di equilibrio e capacità di reazione del sistema Europa;

nel merito non può non essere svolta anche una riflessione concernente la necessaria valorizzazione delle prerogative dei parlamenti nazionali che dovranno essere prese nella dovuta considerazione e adeguatamente tutelate, nell'ambito delle procedure concernenti la sorveglianza da parte della Commissione europea sui contenuti dei documenti programmatici di bilancio nazionali, come peraltro è stato espresso anche dal Parlamento svedese nel suo parere motivato del 26 gennaio 2012;

al riguardo, in considerazione delle rilevanti scelte che debbono essere adottate durante la sessione di bilancio, si ritiene opportuno proporre un'esplicita anticipazione della data ultima di emissione del parere della Commissione europea, almeno al 15 novembre, al fine di assicurare il successivo esame da parte dei rispettivi parlamenti nazionali;

in relazione alla proposta di un nuovo articolo 6-*bis*, avanzata dal Consiglio ECOFIN nel citato orientamento generale del 21 febbraio 2012, che riprende una disposizione dell'accordo sul *fiscal compact*, secondo cui gli Stati membri riferiscono, anticipatamente e con tempestività, alla Commissione europea e all'Eurogruppo sui piani di emissione di debito nazionale, si auspica che tale coordinamento dell'emissione di debito nazionale possa costituire premessa per una futura integrazione fiscale e in particolare per l'emissione di *stability bonds* europei (su cui la Commissione europea ha presentato un Libro verde), nonché per la gestione comune dei debiti nazionali eccessivi attraverso ciò che viene denominato «*debt redemption fund*» e che, secondo la relatrice alla Commissione affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo, potrebbe e dovrebbe essere di immediata istituzione,

auspica infine che la Commissione di merito possa farsi promotrice presso la Presidenza del Senato, per delineare, già in una fase anticipata e in coordinamento con l'altro ramo del Parlamento, le modalità per l'individuazione del «consiglio indipendente di bilancio» previsto dalla proposta di regolamento COM(2011) 821 definitivo e prefigurato nella citata legge costituzionale sull'introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio nella Carta costituzionale.